



Statuto

dell'Associazione

Sede Legale: Roma
www.assocarbonio.it

Indice

Art. 1	Denominazione, natura, sede e durata
Art. 2	Ambito della rappresentanza e finalità
Art. 3	Categorie di soci
Art. 4	Ammissione e rapporto associativo
Art. 5	Cessazione della qualità di socio
Art. 6	Diritti e doveri dei soci
Art. 7	Organi dell'Associazione
Art. 8	Disposizioni generali sulle cariche associative
Art. 9	Assemblea dei Soci
Art. 10	Attribuzione ed esercizio del voto in Assemblea
Art. 11	Presidente e Vice Presidenti
Art. 12	Consiglio Direttivo
Art. 13	Articolazioni interne, struttura operativa e Direttore Generale
Art. 14	Collegio dei Probiviri
Art. 15	Organo di controllo o di revisione
Art. 16	Regolamento interno e Codice Etico
Art. 17	Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale
Art. 18	Modifiche statutarie
Art. 19	Scioglimento

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCARBONIO – Associazione Generale delle Imprese e delle Filiere per il Carbonio e il Clima", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione è ente associativo senza scopo di lucro, autonomo, indipendente e apartitico.

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire o sopprimere sedi operative, uffici, delegazioni o recapiti, in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 – AMBITO DELLA RAPPRESENTANZA E FINALITÀ

L'Associazione rappresenta, coordina e tutela i soggetti operanti nelle filiere del carbonio, del clima, della decarbonizzazione, della riduzione e rimozione delle emissioni, nonché nei settori e nelle attività ad esse funzionalmente connessi.

L'Associazione costituisce il soggetto esponenziale degli interessi comuni della categoria rappresentata e ne promuove la presenza, il riconoscimento, lo sviluppo e la qualificazione nei confronti delle istituzioni, delle autorità, del mercato, degli stakeholder e del sistema associativo, a livello nazionale, europeo e internazionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) rappresenta e tutela gli interessi collettivi della categoria;
- b) promuove lo sviluppo, la competitività, la credibilità e la qualificazione del comparto;
- c) favorisce il coordinamento tra associati e la definizione di indirizzi, posizioni, proposte e linee comuni;
- d) svolge attività di interlocuzione istituzionale, advocacy e relazioni esterne;
- e) promuove studi, ricerche, analisi, iniziative informative e formative, nonché occasioni di confronto e diffusione di conoscenze;
- f) contribuisce alla elaborazione di standard, linee guida, prassi, documenti di posizione e riferimenti metodologici utili al settore;
- g) favorisce il dialogo tra imprese, enti, università, centri di ricerca, investitori, professionisti, soggetti pubblici e privati e altri stakeholder rilevanti;
- h) può aderire a enti, federazioni, coordinamenti, tavoli o reti coerenti con i propri scopi, nonché promuovere o partecipare a iniziative e organismi strumentali.

L'Associazione può compiere tutte le attività accessorie, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 3 – CATEGORIE DI SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Aggregati.

Sono Soci Effettivi le società, le startup, le cooperative, i consorzi, le società consortili, le reti di impresa e le altre forme stabili di aggregazione tra imprese che esercitano, in via prevalente o comunque significativa, attività economiche rientranti nell'ambito della rappresentanza dell'Associazione.

Sono Soci Aggregati i soggetti che, pur non appartenendo alla categoria rappresentata in via diretta dall'Associazione, presentano un interesse stabile, qualificato e complementare rispetto alle finalità associative e possono contribuire allo sviluppo del comparto con attività di studio, supporto, ricerca, relazione, promozione o collaborazione.

L'ammissione dei Soci Aggregati deve in ogni caso preservare il carattere rappresentativo dell'Associazione e la prevalenza dei Soci Effettivi nella formazione della volontà associativa.

Un soggetto in possesso dei requisiti per l'ammissione quale Socio Effettivo non può essere ammesso come Socio Aggregato.

I criteri di qualificazione, classificazione e mantenimento delle categorie di soci sono stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE E RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda dell'interessato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, in coerenza con il presente Statuto, con il perimetro della rappresentanza e con i criteri stabiliti dal Regolamento.

L'ammissione comporta l'accettazione dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi associativi.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Le modalità di presentazione delle domande, la relativa istruttoria, i criteri applicativi di ammissione e le forme di comunicazione dei provvedimenti sono disciplinati dal Regolamento.

ARTICOLO 5 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) perdita dei requisiti di appartenenza;
- c) morosità;
- d) grave o reiterata violazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico o delle deliberazioni associative;
- e) comportamenti incompatibili con le finalità, con il decoro o con gli interessi collettivi rappresentati dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine per le controdeduzioni.

Avverso i provvedimenti di diniego di ammissione, sospensione o esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento.

Le modalità di recesso, sospensione, decadenza ed esclusione sono disciplinate dal Regolamento.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Effettivi, se in regola con gli obblighi associativi, hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di intervento e di voto;
- b) esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- c) partecipare alle attività associative e fruire dei servizi erogati dall'Associazione;
- d) contribuire alla formazione degli indirizzi e delle posizioni comuni della categoria.

I Soci Aggregati:

- a) partecipano alle attività associative secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- b) possono fruire dei servizi generali di informazione, formazione, studio e networking predisposti dall'Associazione;
- c) non hanno diritto ai servizi di rappresentanza istituzionale e di advocacy né alla tutela diretta di interessi economici particolari;
- d) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e senza elettorato attivo o passivo;
- e) possono intervenire in Assemblea nei limiti stabiliti dal Presidente;
- f) possono partecipare alle articolazioni tecniche, ai gruppi di lavoro e alle commissioni interne, anche con forme di partecipazione deliberativa limitata, nei casi previsti dal Regolamento.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico e le deliberazioni associative;
- b) versare i contributi associativi nei termini stabiliti;
- c) tenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione e con la tutela degli interessi collettivi rappresentati;
- d) evitare comportamenti o iniziative idonei a recare pregiudizio all'immagine, alla credibilità o all'azione dell'Associazione;
- e) collaborare, nei limiti ragionevoli, al perseguimento delle finalità associative.

Le modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri sono disciplinate dal Regolamento.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Vice Presidenti, se nominati;

-
- e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) l'Organo di controllo o di revisione, ove previsto dalla legge o istituito dall'Assemblea.

Non costituiscono organi statutari, salvo diversa deliberazione assembleare, i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro, i tavoli tecnici, le sezioni operative e la struttura amministrativa o di direzione, che sono disciplinati dal Regolamento o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative hanno durata di quattro anni, salvo diversa previsione del presente Statuto, e sono rieleggibili nei limiti ivi previsti.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio nei limiti e con le modalità stabilite dall'Associazione.

La perdita della qualità di rappresentante del socio da cui deriva la designazione o l'elezione comporta la decadenza dalla carica, salvo il tempo strettamente necessario alla sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza sono disciplinate dal Regolamento e dal Codice Etico.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo di indirizzo generale dell'Associazione.

L'Assemblea è composta dai Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi. I Soci Aggregati possono partecipare senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per le altre deliberazioni di competenza.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dai Soci Effettivi nella misura stabilita dal Regolamento.

Spettano all'Assemblea:

- a) determinare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Probiviri;
- c) nominare, ove previsto, l'Organo di controllo o di revisione;
- d) approvare il bilancio;
- e) determinare i criteri generali della contribuzione associativa;
- f) deliberare sulle modifiche statutarie;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

-
- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci Effettivi aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti o rappresentati.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano assicurate l'identificazione dei partecipanti, la regolarità della discussione e l'esercizio del voto.

Le modalità di convocazione, costituzione, verbalizzazione, rappresentanza per delega e svolgimento dei lavori sono disciplinate dal Regolamento.

ARTICOLO 10 – ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA

Ogni Socio Effettivo ha diritto a un voto base.

In ragione della contribuzione associativa annua, a ciascun Socio Effettivo possono essere attribuiti voti aggiuntivi, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e trasparenza stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I voti aggiuntivi sono determinati dal Regolamento o dalla delibera contributiva annuale, fermo restando che:

- a) nessun Socio Effettivo può disporre di più di quattro voti complessivi;
- b) nessun Socio Effettivo può esprimere, da solo, più del dieci per cento dei voti complessivamente esercitabili in Assemblea;
- c) il sistema di attribuzione dei voti deve preservare il carattere rappresentativo dell'Associazione ed evitare concentrazioni di potere incompatibili con l'equilibrio tra dimensione associativa e contribuzione economica.

Il diritto di voto è subordinato alla regolarità contributiva nei modi stabiliti dal Regolamento.

Ogni Socio Effettivo può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio Effettivo mediante delega scritta. Nessun partecipante può ricevere più di una delega, salvo i casi specifici previsti dal Regolamento per soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Per l'elezione e la revoca del Presidente, nonché per le deliberazioni che incidono sull'ambito della rappresentanza, sulle categorie di soci, sui criteri di attribuzione del voto e sulle finalità principali dell'Associazione, è altresì richiesta la maggioranza dei Soci Effettivi presenti o rappresentati, calcolata per teste.

Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci Effettivi e dura in carica quattro anni. È rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Il Presidente:

-
- a) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - c) sovrintende all'attuazione degli indirizzi associativi;
 - d) promuove e cura la rappresentanza istituzionale e l'interlocuzione esterna dell'Associazione;
 - e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, secondo quanto previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, coordinamento e attuazione degli indirizzi dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri determinato dall'Assemblea, in misura non inferiore a tre e non superiore a undici componenti complessivi.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra i rappresentanti dei Soci Effettivi. Nella sua composizione deve essere assicurata, per quanto possibile, una equilibrata rappresentanza delle principali componenti del comparto associato.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- b) delibera sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- c) predispose il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- d) propone i criteri della contribuzione associativa e dell'attribuzione dei voti;
- e) adotta e modifica il Regolamento interno, salvo diversa competenza riservata dall'Assemblea;
- f) istituisce comitati, commissioni, gruppi di lavoro, tavoli o altre articolazioni operative;
- g) nomina, ove ritenuto opportuno, il Direttore Generale o il Segretario Generale e ne definisce attribuzioni e poteri;
- h) designa rappresentanti dell'Associazione presso enti, tavoli, organismi o iniziative esterne;
- i) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera con le maggioranze e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 13 – ARTICOLAZIONI INTERNE, STRUTTURA OPERATIVA E DIRETTORE GENERALE

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può istituire comitati, commissioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, sezioni o altre articolazioni interne, permanenti o temporanee.

Tali articolazioni hanno funzioni consultive, propositive, istruttorie o tecnico-operative e non incidono, salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento, sulla titolarità delle competenze riservate agli organi statutari.

L'Associazione può dotarsi di una struttura operativa permanente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale, determinandone attribuzioni, inquadramento, poteri e trattamento.

Il Direttore Generale sovrintende alla struttura operativa dell'Associazione, cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi, coordina le attività organizzative, amministrative e tecniche e assicura supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo nell'esecuzione degli indirizzi associativi.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento o dall'atto di nomina, salvo diversa decisione dell'organo competente.

Il Direttore Generale non costituisce organo statutario dell'Associazione.

Le modalità di nomina, revoca, funzionamento, delega, coordinamento con il Presidente e con il Consiglio Direttivo, nonché ogni ulteriore profilo attuativo, sono disciplinati dal Regolamento o dall'atto di nomina.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia interna e di composizione delle controversie associative.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra soggetti di indipendenza, imparzialità e adeguata competenza. Almeno due membri effettivi devono essere scelti tra soggetti esterni alla base associativa.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi interni relativi all'ammissione, all'esclusione, alle sanzioni e alle altre controversie associative ad esso deferite dal presente Statuto o dal Regolamento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti nell'ordinamento interno dell'Associazione.

Le procedure, i termini e le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri sono stabiliti dal Regolamento, nel rispetto del contraddittorio.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO O DI REVISIONE

Nei casi previsti dalla legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un Organo di controllo o di revisione, anche in forma monocratica.

L'Organo di controllo o di revisione vigila sulla gestione economico-amministrativa dell'Associazione e svolge le funzioni eventualmente previste dalla legge o dalla deliberazione di nomina.

Composizione, requisiti, durata e funzionamento dell'Organo di controllo o di revisione sono determinati dalla deliberazione istitutiva, nel rispetto della legge.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTO INTERNO E CODICE ETICO

L'Associazione si dota di un Regolamento interno e di un Codice Etico.

Il Regolamento disciplina le modalità attuative del presente Statuto e, in particolare, gli aspetti organizzativi, procedurali, elettorali, contributivi, disciplinari e di funzionamento degli organi e delle articolazioni interne.

Il Codice Etico definisce i principi di condotta cui soci, organi, strutture e soggetti operanti per conto dell'Associazione sono tenuti ad attenersi.

In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento prevale lo Statuto.

ARTICOLO 17 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio e il fondo comune dell'Associazione sono indivisibili e destinati esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi ordinari o straordinari;
- b) erogazioni, liberalità, lasciti e donazioni;
- c) contributi di soggetti pubblici o privati;
- d) proventi derivanti da attività istituzionali, accessorie o strumentali;
- e) ogni altra entrata consentita dalla legge e coerente con le finalità associative.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per le obbligazioni dell'Associazione risponde il fondo comune, ferma la responsabilità personale di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci Effettivi aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei Soci Effettivi aventi diritto di voto.

Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Qualora le modifiche riguardino le finalità principali dell'Associazione, l'ambito della rappresentanza, le categorie di soci o i criteri di attribuzione del voto, è altresì richiesta la maggioranza dei Soci Effettivi presenti o rappresentati, calcolata per teste.

ARTICOLO 19 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci Effettivi aventi diritto di voto.

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.